

CONSORZIO MERCATO ORIENTALE

VIA IPPOLITO D'ASTE 1/2 SC. DX.

16121 GENOVA

P.IVA/C.F. 01956180994

REA 448289

AVVISO BANCHI DISPONIBILI

VISTA:

- la Convenzione Cronologico N. 199, stipulata tra il Comune di Genova e il Consorzio Mercato Orientale il 09/06/2022, avente ad oggetto: “*CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI GENOVA E IL CONSORZIO MERCATO ORIENTALE PER LA CONCESSIONE AL CONSORZIO STESSO DELLA GESTIONE E DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL MERCATO*”.

RILEVATO CHE:

- l'art. 1 dispone: “*1. La presente convenzione ha per oggetto la concessione da parte del Comune di Genova al Consorzio Mercato Orientale, che accetta, del pubblico servizio concernente la gestione del Mercato Orientale, mercato comunale in sede propria sito in Via xx Settembre, nella forma prevista dall'art. 53, comma 3, lett. c) del Regolamento comunale in materia di commercio e di polizia annonaria nel caso di intervento di miglioria effettuato dal Consorzio. 2. La gestione del mercato è comprensiva della parte amministrativa e della manutenzione ordinaria e straordinaria per tutta la durata della concessione, nonché delle funzioni inerenti alla sicurezza, quali previste dal D.Lgs. 9 aprile 2008- Testo Unico in materia della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, ivi compresa la nomina del Datore di Lavoro, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b), del D.Lgs.cit, con conseguenti oneri e responsabilità e di quelle relative alla normativa di prevenzione incendi*”;
- l'art. 14 dispone: “*1. Alla disciplina dei posteggi commerciali si applicano le leggi e i regolamenti vigenti in materia. 2. Gli assegnatari, prima del rilascio della concessione, anche nel caso di subentro, sono obbligati ad aderire al Consorzio*”.
- l'art. 8 comma 8 dispone: “*Qualora, per qualsiasi motivo (decadenza, cessazione di attività ecc. ecc.), rimanessero posteggi liberi, il Concessionario potrà assegnarlo, anche in via temporanea, restando inteso che al subentrante verranno applicate le*

stesse condizioni del precedente titolare e che il Comune di Genova gli rilascerà concessione e autorizzazione alla vendita”.

DATO ATTO CHE:

- è disponibile per l’assegnazione presso il Mercato Orientale il seguente posteggio:

N° 19

MQ 19,7

SENZA MAGAZZINO

CONSIDERATO CHE:

- il Posteggio n. 19 è da sempre stato destinato alla sola vendita al dettaglio;

RILEVATO, AL CONTEMPO, CHE:

- per la sua ubicazione all’interno del Mercato Orientale, il Posteggio n. 19 ha avuto difficoltà ad essere utilizzato per la sola vendita al dettaglio (tanto da essere da tempo libero e non assegnato);

CONSIDERATO, PERTANTO, CHE:

- per le considerazioni di cui sopra, il C.d.A., con verbale del 5/3/2025, ha ritenuto opportuno - ai fini di ogni miglior valorizzazione del Mercato, e quindi a tutela non solo del Consorzio ma anche del Comune di Genova (proprietario del Mercato Orientale) - prevedere la possibilità di destinazione del Posteggio n. 19 anche per finalità diverse dalla sola vendita al dettaglio, ritenendo in ogni caso prioritaria la destinazione dello stesso alla sola vendita al dettaglio e deliberando, di conseguenza, l’utilizzo dei seguenti criteri di priorità nell’assegnazione:

- 1) attività di commercio e vendita al dettaglio di prodotti alimentari;
- 2) attività artigianali di servizio alle persone (calzolai, riparazioni sartoriali o similari);
- 3) attività di commercio e vendita di prodotti non alimentari;
- 4) laboratorio e/o magazzino ancillari ad attività presenti nel Mercato.

Tutto ciò visto, rilevato, considerato e dato atto, il Consorzio Mercato Orientale

INDICE LA PROCEDURA PER L’ASSEGNAZIONE DEL POSTEGGIO N. 19

alle seguenti condizioni e nel rispetto delle seguenti modalità:

Art. 1) L'assegnazione del Posteggio n. 19 avrà la durata prevista dalla disciplina vigente e potrà riguardare le seguenti attività, elencate in ordine di priorità come deliberato dal C.d.A. il 5/3/2025:

- 1) attività di commercio e vendita al dettaglio di prodotti alimentari;
- 2) attività artigianali di servizio alle persone (calzolai, riparazioni sartoriali o similari);
- 3) attività di commercio e vendita di prodotti non alimentari;
- 4) laboratorio e/o magazzino ancillari ad attività presenti nel mercato.

Restano espressamente escluse e vietate le seguenti attività:

- somministrazione di alimenti e bevande;
- produzione artigianale di alimenti e bevande per la vendita diretta dal banco in oggetto di assegnazione.

Sono altresì escluse e vietate ogni attività a beneficio di un'attività limitrofa al Mercato Orientale gestita dal medesimo assegnatario del Posteggio in oggetto.

Art. 2) Le domande dovranno essere inoltrate al Consorzio Mercato Orientale a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: consorzio.orientale@pec.it. Si prega di inviare copia della domanda anche all'indirizzo di posta elettronica ordinaria: feseo@ascom.ge.it.

Art. 3) Le richieste devono essere complete di tutti i dati anagrafici ed identificativi del richiedente. Nel caso di soggetto privato è necessario allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità; in caso di una Ditta e/o di una Società e/o di un Impresa in generale, in corso di attività, è necessario allegare una copia della Visura CCIAA il più possibile aggiornata. Si ricorda che per l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari occorre che il soggetto titolare, o suo preposto, sia in possesso di tutti i requisiti professionali di legge.

Art. 4) Nella domanda è necessario specificare la tipologia merceologica cui si richiede l'assegnazione del posteggio. Questa informazione è e sarà vincolante.

Art. 5) La domanda dovrà essere corredata da una dettagliata descrizione del progetto imprenditoriale che si intende realizzare, nel rispetto delle "Linee Guida" allegate e delle disposizioni del presente Avviso. Anche queste informazioni saranno vincolanti.

Il mancato rispetto, nella presentazione del progetto imprenditoriale, delle disposizioni contenute nel presente Avviso e nelle allegate Linee Guida comporterà l'esclusione -e quindi il respingimento della richiesta di assegnazione del Posteggio- dei partecipanti.

Inoltre, ogni progetto imprenditoriale che si ponga in contrasto con le disposizioni dell'art. 1) del presente Avviso comporterà l'esclusione del partecipante e il respingimento della richiesta di assegnazione del Posteggio.

Art. 6) Il Consorzio Mercato Orientale resta titolare del potere di revocare l'assegnazione concessa nell'ipotesi in cui l'assegnatario operi, presso il Posteggio n. 19, con materiali attività che si pongono in contrasto con il contenuto del presente Avviso e delle Linee Guida allegate e con i vincoli sulla destinazione del posteggio assegnato.

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, si procederà alla revoca dell'assegnazione nell'ipotesi in cui l'Assegnatario operi, presso il Posteggio, con attività di somministrazione di alimenti e bevande e di produzione artigianale di alimenti e bevande. Come sarà revocata l'assegnazione nell'ipotesi in cui vengano svolte attività collegate, direttamente e/o indirettamente, ad ulteriori attività esterne e limitrofe - gestite dal medesimo assegnatario - al Mercato Orientale, e comunque in ipotesi di ogni attività a beneficio di un'attività esterna e limitrofe al Mercato Orientale gestita dallo stesso assegnatario del Posteggio.

Art. 7) Ad un medesimo soggetto non possono essere concessi più di due posteggi all'interno del Mercato, anche se non gestiti direttamente. Saranno pertanto esclusi -e quindi respinta la richiesta di assegnazione del Posteggio- i partecipanti già titolari della concessione di due posteggi all'interno del Mercato Orientale, anche se non gestiti direttamente. Si ricorda che ai sensi dell'art. 14 comma 2 della Convenzione stipulata tra il Consorzio Mercato Orientale e il Comune di Genova il 09/06/2022, gli assegnatari, prima del rilascio della concessione, anche in caso di subentro, sono obbligati ad aderire al Consorzio Mercato Orientale.

Art. 8) Le domande verranno ordinate in graduatoria sulla base dei criteri di priorità previsti dal precedente art. 1) del presente Avviso. Pertanto, nella valutazione delle domande verrà data prioritaria prevalenza, in ordine decrescente, ai criteri previsti ai numeri da 1) a 4) del precedente art. 1), ed in ipotesi di domande avente ad oggetto medesime attività, le stesse verranno elencate in ordine d'importanza decrescente rispetto a:

- a) maggior numero di presenze maturate nel Mercato Orientale, c.d. anzianità di mercato;
- b) maggiore anzianità d'impresa, maturata anche in modo discontinuo dal richiedente, alla data di presentazione della domanda di partecipazione al bando, comprovata dall'iscrizione nel Registro delle Imprese e/o nel Registro delle Ditte *ex* R.D. 2011/1934, in attività di commercio su aree pubbliche;
- c) richiesta con data di spedizione anteriore;
- d) maggiore anzianità anagrafica del titolare dell'impresa individuale o, per le società, del legale rappresentante che sottoscrive la domanda.

Art. 9) Il termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione è il

31 marzo 2025, ore 23:59

Art. 10) Le richieste di chiarimenti e di assistenza dovranno essere inoltrate all'indirizzo di posta elettronica certificata: consorzio.orientale@pec.it o, in alternativa, all'indirizzo di posta elettronica ordinaria: feseo@ascom.ge.it.

Art. 11) Al presente Avviso verrà data pubblicità mediante pubblicazione sul sito Web del Mercato Orientale www.mercatorientalegenova.com, affissione presso i principali ingressi del Mercato Orientale e invio (sia tramite PEC sia tramite E-Mail) al Comune di Genova presso l'Ufficio Direzione Mercati Coperti, per le attività di competenza.

Art. 12) L'attività dovrà essere iniziata improrogabilmente entro sei mesi dalla notifica dell'assegnazione del posteggio pena la decadenza dell'assegnazione stessa.

Genova, 11 marzo 2025

ALL. A - LINEE GUIDA DI CUI AL PUNTO 5 DELL'AVVISO BANCHI DISPONIBILI
DISPOSIZIONI PER L'ASSEGNAZIONE DI POSTEGGI E SPAZI DISPONIBILI

TITOLO I.

Il Provvedimento di accertamento della disponibilità dei Posteggi/Magazzini privi di Titolare sarà periodicamente deliberato dal Consiglio Direttivo del Consorzio. In tale atto vengono individuati Posteggi e/o Magazzini da utilizzare per operazioni di riassetto/razionalizzazione e quelli da assegnare con procedura di Bando. Le domande vengono ordinate in graduatoria, anche sulla base dei criteri contenuti nel Regolamento Comunale in materia di Commercio e Polizia Annonaria, ciò a garantire massima trasparenza ed imparzialità sia verso i Consorziati sia verso i Richiedenti.

TITOLO II.

Il Consorzio, quale concessionario di pubblico servizio, ha redatto un piano di ammortamento per la realizzazione di interventi di riqualificazione della struttura mercatale e di gestione in proprio in relazione alla manutenzione ordinaria e straordinaria nonché delle funzioni inerenti la sicurezza, per una durata di anni 25 (venticinque); considerata l'importanza e la portata di tale investimento, si rende necessaria la presentazione da parte dei richiedenti di idonea documentazione che rappresenti un adeguato Piano di Investimento Economico.

L'assegnazione del Posteggio è subordinata all'approvazione del Piano di Investimento presentato dal richiedente e accolta e deliberata dal Consiglio Direttivo del Consorzio.

TITOLO III.

Prima opportuna valutazione di merito, all'assegnatario potrà essere richiesto, a garanzia, un deposito infruttifero di n. 6 (sei) mensilità anticipate da depositare presso l'Istituto di Credito indicato dal Consorzio.

TITOLO IV.

Le strutture di vendita all'interno del Mercato dovranno essere costruite nel pieno rispetto del progetto originale previamente approvato dal Consiglio Direttivo del Consorzio e più in generale essere conformi alle norme vigenti per materiat/impiantistica ecc. con particolare riguardo alla normativa igienico sanitaria; dovranno inoltre prevedere luci e prospettive libere da ingombri strutturali che impediscano agli avventori le visuali ai posteggi limitrofi, lateralmente e posteriormente presenti.

